



Normativa e giurisprudenza in materia di equa rappresentanza di genere nella composizione degli organi collegiali di governo dei Comuni.

Appunti

Elaborazione a cura di Domenica Marianna Lomazzo. Consigliera di Parità regionale Campania-Settembre 2020

Eguaglianza sancita nella Carta Costituzionale

Art. 3 Costituzione

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

<u>E`compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale</u>, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"

Legittimità costituzionale delle "Azioni Positive"

- Art. 51 Costituzione
- "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Omissis"

Principio di non discriminazione nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea

- Art.23
- "La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato."

Art. 6, comma 3, D. Lgs 267/2000 (TUEL)

• " Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti";

Art. 46, comma 2, D.Lgs 267/2000 (TUEL)

• " Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione"

Il sindaco deve essere computato al fine della determinazione delle quote di genere previste per la composizione della giunta

- Art. 47 d.lgs 267/2000 (TUEL) "La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti..omissis.., computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia".
- Da ciò si evince che essendo il sindaco componente della Giunta, deve essere computato nella composizione della stessa anche relativamente all'attribuzione della percentuale di cui all'art. 1, c.137 della legge 56/14 (Del Rio). Sul punto si è espresso il Ministero dell'Interno Circolare ministeriale n. 6508 del 24.4.2014, "..dovrà essere computato al fine della determinazione delle quote di genere previste per la composizione della giunta".

Circolare ministeriale n. 6508 del 24.4.2014

• " omissis ..In ordine all'individuazione del numero degli assessori occorre far riferimento all' art. 1, comma 135, della legge n. 56/14, che ha modificato l'art. 16, comma 17, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, il quale, alla lettera b), consente, per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, la nomina di massimo quattro assessori. A tale numero occorrerà aggiungere il Sindaco che dovrà essere computato al fine della determinazione delle quote di genere previste per la composizione della giunta. omissis"

Art. 1 D. Leg. vo dell'11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità)

- "Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività"
- 1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

La legge 215/12

• La legge 215/12 - L'art 2, comma 1, lett. b) ha modificato l'art. 46, comma 2, del T.U.O.E.L. dispone che il sindaco ed il presidente nella provincia nominano i componenti della giunta "nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi".

legge n. 56/14

- Comma 137 art. 1, della legge n. 56/14
- "nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico".

Giurisprudenza

Significative sentenze in materia di applicazione della normativa sull' Equa Rappresentanza di Genere nelle Giunte.

Consiglio di Stato - sentenza del 18 dicembre 2013 n. 6073.

• <u>E' illegittimo</u>, per violazione del principio delle pari opportunità, ex art. 51, 1° comma Cost., nonché delle previsioni di cui agli artt. 6, co. 3 e 46, co. 2, TUEL, nel testo risultante dalla 1. n. 215 del 2012, il decreto di nomina degli Assessori - tutti di sesso maschile - della Giunta municipale, che sia motivato con riferimento alla mancanza di soggetti di genere femminile disposti ad assumere le funzioni di Assessore comunale, a nulla rilevando che il principio di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, affermato dalla novella, non sia stato <u>ancora</u> formalmente recepito nello statuto comunale e che solo dopo il suo recepimento nello statuto il Sindaco è vincolato alla sua applicazione; infatti l'attuazione del suddetto principio non può essere condizionata dall'omissione o ritardo del consiglio comunale nel provvedere alla modifica dello statuto (1).

Motivazione

• Ha osservato in particolare la sentenza in rassegna di non poter condividere l'impostazione del Comune appellante in quanto le norme della cui applicazione si discute (artt. 6 terzo comma e 46 secondo comma del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo novellato dalla legge 23 novembre 2012, n. 215) hanno contenuto immediatamente eseguibile, osservando inoltre che il legislatore ha dettato il principio contenuto negli artt. 6 terzo comma e 46 secondo comma del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in esecuzione del comando contenuto negli artt. 3 e 51 della costituzione e dell'art. 23 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Ritenuto, quindi, di dover affermare che l'attuazione del principio non può essere condizionata dall'omissione o ritardo del consiglio comunale nel provvedere alla modifica dello statuto;
- Ritenuto di non poter accogliere l'ulteriore argomentazione con la quale il Comune appellante sostiene la difficile applicazione, in concreto, della norma, mancando soggetti di genere femminile disposte ad assumere le funzioni di assessore comunale in ragione della sua evidente inverosimiglianza;.. in conclusione, di dover respingere l'appello;omissis

Consiglio di Stato 4626 del 2015

"È opportuno al riguardo rammentare il consolidato orientamento di questo Consiglio circa il necessario rispetto del principio di parità di genere. Infatti, già prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 137, l. n. 56/2014, aveva modo di affermare che: "E' illegittimo, per violazione del principio delle pari opportunità, contenuto negli art. 3 e 51 della Costituzione e 23 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché degli artt. 6, comma 3 e 46, comma 2, EL, nel testo risultante dalla legge n. 215/2012, nomina degli assessori tutti di sesso maschile della Giunta municipale, che sia motivato con riferimento alla mancanza soggetti di genere femminile disposti ad assumere le funzioni di Assessore comunale, a nulla rilevando che il principio di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, affermato dalla novella, non sia stato ancora formalmente recepito nello statuto comunale. <u>L'attuazione del suddetto principio</u> non può essere condizionata dall'omissione o ritardo del Consiglio comunale nel provvedere alla modifica dello statuto" (Cons. St., sez. V, 18 dicembre 2013, n. 6073).

• All'indomani dell'entrata in vigore del citato art. 1, comma 137, secondo il quale: "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico", tutti gli atti adottati nella vigenza di quest'ultimo trovano nella citata norma un ineludibile parametro di legittimità, non essendo ragionevole una sua interpretazione che leghi la concreta vigenza della norma alla data delle elezioni ovvero che condizioni unicamente le nomine assessorili all'indomani delle elezioni. simile interpretazione consentirebbe un aggiramento della suddetta prescrizione, nella misura in cui il rispetto della percentuale assicurato dai provvedimenti di nomina immediatamente successivi alle elezioni potrebbe essere posto nel nulla da successivi provvedimenti sindacali di revoca e nomina, atti a sovvertire la suddetta percentuale.Omissis"

Quando può essere derogato Il principio

• "Il rispetto di un' equa rappresentanza di genere nella composizione delle Giunte degli EE.LL è un principio garantito dalla Costituzione e può essere derogato solo per garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni politiche, quando l'impossibilità di assicurare la presenza dei due generi sia adeguatamente provata tramite un'accurata e approfondita istruttoria e un'altrettanta adeguata motivazione "così ha ribadito la quinta sezione del <u>Consiglio di</u> **Stato che, con la sentenza 406/2016,** si è pronunciata sulle condizioni necessarie per derogare al comma 137 della legge Del Rio.

Quinta sezione del Consiglio di Stato Sentenza 406/2016.

• Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 406, depositata in data 03.02.2016, ha confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Calabria – Catanzaro con la quale ha ribadito il carattere inderogabile della percentuale di "quote rosa" nelle Giunte comunali prevista dalla legge n. 56/2014

Il Collegio osserva

- "Il Collegio, richiamando anche l'orientamento espresso con la sentenza n. 4626/2015, osserva che
- Omissis "7.2. Ciò posto, la questione controversa consiste allora nello stabilire se la norma in questione abbia o meno un limite intrinseco di operatività e cioè se, in ogni caso e senza alcuna eccezione, la composizione delle giunta debba comunque assicurare la presenza dei due generi in misura non inferiore al 40% ovvero se sia astrattamente configurabile (e sistematicamente compatibile con quella previsione normativa) una situazione, di carattere assolutamente eccezionale, in cui, la giunta comunale possa ritenersi legittimamente costituita ed altrettanto legittimamente operante, pur se quella percentuale non sia stata rispettata.

- 7.2.1. Occorre al riguardo osservare che se è vero che la ratio della norma in questione è quella di garantire la parità tra i sessi e conseguentemente le reciproche pari opportunità, evitando in definitiva che l'esercizio delle funzioni politico amministrative sia precluso ad uno dei due generi, maschile o femminile (così assicurando anche con riferimento all'accesso alle cariche elettive il principio di uguaglianza predicato dall'art. 3 della Costituzione), d'altra parte anche il continuato, ordinato e corretto svolgimento di quelle stesse funzioni politico amministrativo costituisce un elemento cardine del vigente ordinamento giuridico, sia con riferimento al principio di democraticità, sancito dall'art. 1, sia con riferimento al principio di legalità, imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.
- L'applicazione della prescrizione contenuta nell'art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non può pertanto in alcun modo determinare un'interruzione dell'esercizio delle funzioni politico amministrative ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicitarsi.

- Il giusto contemperamento dei due delineati principi costituzionali che vengono in gioco (e cioè il limite intrinseco, logico sistematico, di operatività della norma in questione) può ragionevolmente rintracciarsi nella effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge, impossibilità che deve essere adeguatamente provata e che pertanto si risolve nella necessità di un'accurata e approfondita istruttoria ed in un'altrettanto adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettare.
- La coerenza sistematica dell'ordinamento, la necessità di colmare eventuali lacune e di comporre inammissibili situazioni di contraddittorietà oltre che quella di evitare qualsiasi elusione della norma, impongono poi di ritenere che l'impossibilità in concreto di rispettare la percentuale di rappresentanza di genere debba risultare in modo puntuale ed inequivoco e debba avere un carattere tendenzialmente oggettivo, non potendo consentirsi che mere situazioni soggettive o contingenti, come quelle che possano per esempio derivare dall'applicazione di disposizioni statutarie relative al funzionamento degli organi comunali o che attengano alle modalità di elezione degli stessi ovvero dipendere dalla mancanza di candidati di piena ed esclusiva fiducia del sindaco, possano legittimare la deroga alla sua concreta applicazione.

continua

7.2.2. E' del resto questa anche la ragionevole interpretazione della disposizione indicata dalla stessa circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, richiamata dallo stesso ente appellante, che al punto 3 ("Rappresentanza di genere"), laddove proprio con riferimento alle difficoltà di individuare soggetti idonei a disponibili allo svolgimento delle funzioni assessorili, sottolinea che "Per completezza, si soggiunge che occorre lo svolgimento da parte del sindaco di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi. Laddove non sia possibile occorre un'adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicabilità del principio di pari opportunità", precisando tra l'altro che "Nel caso in cui lo statuto comunale non prevede la figura dell'assessore esterno e il consiglio comunale sia composto da una rappresentate di un unico genere, per la piena attuazione del citato principio di pari opportunità si dovrà procedere alle opportune modifiche statutarie che, comunque, sono rimesse alla autonoma valutazione dell'ente".

- E' sufficiente sottolineare che le ricorrenti affermazioni svolte dall'appellante circa la affannosa, ma vana, ricerca di personalità femminili cui affidare le delicate funzioni assessorili non hanno trovato anche nel giudizio di appello alcun adeguato riscontro documentale, tale non potendo essere considerata la produzione di due soli atti scritti di rinuncia all'incarico proposto, in mancanza di qualsivoglia elemento probatorio, anche solo indiziario, sull'effettiva ampiezza (e sulle relative modalità) di tale ricerca. Omissis
- Né, d'altra parte, la natura fiduciaria della carica assessorile può giustificare la limitazione di un eventuale interpello (di cui in ogni caso non vi è alcuna prova) alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco, soprattutto in realtà locali non particolarmente estese, come quella di cui ci si occupa, ciò tanto più in considerazione del principio alla cui attuazione è finalizzata la norma in questione.
- Deve quindi ritenersi che non risulti provata quella situazione di obiettiva ed assoluta impossibilità di rispettare la percentuale di genere femminile nella composizione della giunta comunale fissata dal legislatore.

Sentenza n. 237/2018, il TAR lucano

- Sentenza n. 237/2018, il TAR lucano ha sottolineato come non sia bastevole la rinuncia a comporre la Giunta da parte delle elette, ma sia necessario effettuare un pubblico interpello alle donne (ovvero al genere meno rappresentato) per <u>richiedere in forma pubblica</u> la disponibilità a comporre la Giunta stessa.
- "A) violazione del principio della parità di genere e/o della rappresentanza di genere, indicato dalle norme di diritto interno: artt. 3, 49, 51, 97 e 117 della Costituzione, artt. 6, comma 3 (come modificato dall'art. 1 L. n. 215/2012) e 46, comma 2 (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b, L. n. 215/2012), D.Lg.vo n. 267/2000, art. 1, comma 4, D.Lg.vo n. 198/2006 e art. 1, comma 137, L. n. 56/2014; e dalle norme di diritto internazionale e comunitario: preambolo della Carta dell'ONU, Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 18.12.1979, artt. 21 e 23 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7.12.2000, artt. 2 e 3, commi 2 e 3, del Trattato dell'Unione Europea e Decisione della Commissione comunitaria del 19.6.2000;"

Adeguata Istruttoria

Alla luce di tali norme il Sindaco del Comune ... avrebbe dovuto svolgere un'adeguata istruttoria (sul punto cfr. TAR <u>Basilicata Sent. n. 631 del 17.6.2016; TAR Salerno Sez. I Sent.</u> n. 1746 del 12.12.217; TAR Catanzaro Sez. II Sentenze n. 867 del 29.5.2017, n. 651 del 10.4.2015, n. 278 del 12.2.2015 e nn. 1 2, 3, 4, 5 e 6 del 9.1.2015; TAR Pescara Sent. n. 357 del 17.11.2016; TAR Napoli Sez. I Sent. n. 2655 del 13.5.2015; TAR Brescia Sent. n. 1595 del 26.11.2015), volta a reperire, per la nomina di Assessori, la disponibilità di idonee personalità di sesso femminile nell'ambito di tutti i cittadini residenti o che abbiano un significativo legame con il territorio, come per esempio l'indizione di un <u>apposito avviso pubblico</u>, finalizzato all'acquisizione dell'interesse di donne, appartenenti al partito politico o alla coalizione di partiti che hanno vinto le elezioni comunali, a ricoprire la carica di Assessore, <u>le quali condividano il programma della Lista</u>, capeggiata dal Sindaco (cfr. TAR Veneto Sez. I Sent. n. 282 del 6.3.2015).



Applicazione della normativa in materia di Equa Rappresentanza di Genere

Ministero dell'Interno Territorio e autonomie locali -1 Luglio 2017

Prot. n. 0010866 del 21/07/2017.

- Sintesi/Massima
- "Parità di genere comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Si ritiene che per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nei citati articoli 6, comma 3 e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 e nella legge n. 215/12. Tali disposizioni, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall'art. 51 della Costituzione, dall'art. 1 del decreto legislativo dell'11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) e dall'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo. valore programmatico, ma <u>carattere precettivo</u>, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali. "



- E' stata trasmessa la richiesta di parere in ordine all'applicazione della normativa vigente in tema di parità di genere per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, formulata dal Comune di
- Come noto, il comma 137 della legge n. 56/14 dispone che "nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico".
- Per quanto concerne i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, occorre tenere conto che ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00, come modificato dalla legge n. 215/12, è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
- L'art 2, comma 1, lett. b) della stessa legge n. 215/12 ha modificato l'art. 46, comma 2, del T.U.O.E.L. disponendo che il sindaco ed il presidente nella provincia nominano i componenti della giunta "nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi".
- La normativa va letta alla luce dell'art. 51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini.
- Pertanto si ritiene che per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nei citati articoli 6, comma 3 e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 e nella legge n. 215/12. Tali disposizioni, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall'art. 51 della Costituzione, dall'art. 1 del decreto legislativo dell'11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) e dall'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali.

Validità delle deliberazioni di Giunta adottate dagli organi composti da soli uomini -Parere Ministero dell'Interno Territorio e autonomie locali

- Sulla questione, il Consiglio di Stato, nel parere n. 93, del 15 gennaio 2015 reso su richiesta della scrivente Amministrazione con riferimento all'applicazione della legge n. 215 del 2012 in materia di parità di genere degli organi giuntali, ha formulato una serie di considerazioni in ordine alla validità delle deliberazioni di Giunta adottate dagli organi composti da soli uomini, in violazione della legge n. 215/12. In proposito, il supremo Consesso ha considerato distintamente due ipotesi:
- <u>Una prima</u> riferita al caso in cui l'atto deliberativo sia stato adottato mentre è pendente ricorso giurisdizionale avverso l'irregolare composizione dell'organo. In questo caso l'organo in carica si presume validamente costituito sino al deposito della sentenza che ne accerta l'illegittima composizione. Fino a quel momento la Giunta dispone dei pieni poteri e i relativi atti beneficiano del principio della continuità degli organi amministrativi.
- <u>La seconda ipotesi</u> è riconducibile al caso in cui l'atto deliberativo sia stato adottato da un organo la cui irregolare composizione non sia stata impugnata. Se non impugnato nei termini, l'atto è divenuto inoppugnabile ed acquistato stabilità, fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela della Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti.
- <u>Infine</u>, per quanto concerne la possibilità di pervenire alla nomina di assessori esterni, si richiama quanto osservato dalla scrivente amministrazione con circolare n. 6508 del 24.4.2014, nella quale gli enti locali sono stati invitati a valutare l'opportunità di procedere alle modifiche statutarie funzionali alla piena attuazione del principio di parità di genere introducendo la possibilità di ricorrere alla nomina di assessori privi dello status di consigliere comunale

Adeguata Istruttoria - 3 Gennaio 2018 Territorio e autonomie locali - Parere (Normativa in tema di parità di genere nelle giunte comunali. Legge 56/14).

• Come noto, il comma 137 della legge n. 56/14 dispone che "nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico". Il comune di xx ha pubblicato un avviso volto al reperimento di cittadine disponibili a svolgere la carica di assessore. Tuttavia, nessuna delle cinque candidate corrispondeva al profilo richiesto; anche a seguito del colloquio svolto. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato che l'effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere "adeguatamente provata". Alla luce dei principi enucleati dalla citata pronuncia, il mancato adeguamento alla normativa in tema di quote di genere della giunta del Comune di xx apparirebbe adeguatamente motivato, in virtù dell' approfondita istruttoria effettuata al fine di individuare assessori di genere femminile.

